

## REGOLAMENTO (CE) N. 2236/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

## recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94. Esso va modificato al fine di tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1868/94 in forza del trattato di adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché in forza del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. Onde garantire la chiarezza e la certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 97/95 va pertanto abrogato e sostituito con un nuovo testo.
- (2) Per poter beneficiare degli aiuti comunitari nell'ambito del regime di contingentamento istituito dal regolamento (CE) n. 1868/94, le fecolerie devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate.
- (3) È necessario precisare quali elementi devono essere contemplati dal contratto di coltivazione tra una fecoleria ed un produttore, onde evitare che vengano conclusi contratti per quantitativi che superino il sottocontingente attribuito alla fecoleria. Occorre proibire alla fecoleria in questione di accettare forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione, poiché si rischierebbe altrimenti di compromettere l'efficacia del sistema dei contingenti e la garanzia che il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 venga pagato per tutte le patate destinate alla produzione di fecola. Tuttavia, ove per motivi climatici la produzione di patate sulle superfici di cui al contratto di coltivazione risulti superiore al previsto oppure il

tenore di fecola delle patate in questione sia maggiore del previsto, una fecoleria deve poter accettare dette patate purché paghi il prezzo minimo.

- (4) Le patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % non possono essere considerate come destinate alla produzione di fecola di patate e non devono pertanto essere accettate dalle fecolerie. Qualora per motivi climatici si registri un tenore di fecola inferiore, la Commissione deve poter autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, che vengano accettate patate con un tenore di fecola inferiore al 13 % nel rispetto di determinate condizioni.
- (5) È necessario specificare i metodi ammessi per determinare il peso sott'acqua delle patate ed elaborare una tabella nella quale figurino il corrispondente tenore di fecola e gli aiuti erogabili.
- (6) È necessario predisporre misure di controllo atte a garantire che solo la fecola prodotta conformemente alle disposizioni del presente regolamento possa beneficiare dei premi. Al fine di proteggere i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, è fondamentale che venga corrisposto il prezzo minimo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 per tutte le patate. È pertanto necessario prevedere sanzioni qualora non sia stato pagato il prezzo minimo o qualora le fecolerie abbiano accettato forniture di patate non contemplate da un contratto di coltivazione.
- (7) È necessario predisporre norme atte a garantire che la fecola di patate prodotta in eccesso rispetto al sottocontingente di una fecoleria venga esportata senza beneficio della restituzione all'esportazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94. Occorre prevedere sanzioni in caso di infrazioni.
- (8) È necessario specificare che cosa accade al sottocontingente di una fecoleria oggetto di fusione, di trasferimento di proprietà o di cessazione di attività.
- (9) È opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano controllare il funzionamento del regime di contingentamento. Occorre pertanto precisare le informazioni che le fecolerie sono tenute a comunicare allo Stato membro e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1350/2003 (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 7).